

(Codice interno: 268176)

LEGGE REGIONALE 07 febbraio 2014, n. 5

Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni**

1. L'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 è sostituito dal seguente:

"Art. 9 - Interventi per la sicurezza sulle strade comunali e sulla mobilità comunale.

1. *La Giunta regionale provvede, nei limiti delle risorse annualmente destinate, al finanziamento degli interventi per la sicurezza stradale e per la mobilità comunale nei settori di cui all'articolo 3 nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa prevista, ivi compresa l'eventuale necessaria acquisizione all'uso pubblico di strade private. Una quota fino al venti per cento delle risorse destinate è riservata agli interventi che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, considera urgenti ed indifferibili per motivi di sicurezza e/o funzionalità della rete stradale.*

2. *La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, i criteri di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 ai fini della predisposizione del relativo bando, nel rispetto dei seguenti principi:*

a) *sono prioritari gli interventi su tratti stradali che, sulla base dei dati in disponibilità della Giunta, hanno registrato elevati tassi di sinistrosità in un congruo periodo di tempo ovvero che presentano profili di particolare pericolosità, debitamente documentata nella relazione di cui al comma 3 lettera b);*

b) *sono prioritari gli interventi con progetto definitivo e/o esecutivo, ferma restando l'ammissibilità anche degli interventi con progetto preliminare.*

3. *Entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) del bando di cui al comma 2, i comuni interessati presentano alla Giunta regionale domanda di ammissione al finanziamento corredata almeno da:*

a) *il provvedimento comunale di approvazione del progetto da realizzare;*

b) *una dettagliata relazione sull'intervento che, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a), contenga altresì i dati relativi alla sinistrosità e/o pericolosità del tratto stradale interessato, nonché quelli utili a valutarne la riduzione a seguito della realizzazione dei lavori.*

4. *Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua gli interventi ammissibili al finanziamento nonché l'entità del contributo assegnato agli interventi ammessi.*

5. *Per la realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel BUR, la Giunta regionale promuove la conclusione di un accordo di programma, secondo le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", cui possono partecipare eventuali altri soggetti interessati; nell'accordo di programma sono definiti tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi e di erogazione del contributo.*

6. *I comuni interessati, entro diciotto mesi dalla conclusione dell'accordo di programma di cui al comma 5, devono comunicare alla struttura regionale competente in materia di viabilità, a pena di decadenza dal contributo, di aver dato avvio alla procedura pubblica per l'affidamento dei lavori.*

7. *Ciascun comune destinatario del contributo deve fornire alla Giunta regionale, almeno le seguenti informazioni:*

- a) ragione sociale della ditta incaricata dei lavori e dei principali eventuali subappaltatori;
- b) data di inizio dei lavori;
- c) data di fine dei lavori;
- d) data di collaudo dell'opera o del certificato di regolare esecuzione;
- e) tutte le eventuali modifiche al progetto originario, con indicazione delle ragioni che le hanno rese necessarie nonché dei relativi maggiori o minori oneri;
- f) eventuali date di chiusura e di riapertura dei tratti stradali interessati dai lavori.

8. *Le informazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 7 devono essere comunicate alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dal loro verificarsi, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al venti per cento del contributo assegnato.*

9. *Entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione sullo stato di avanzamento di ciascun progetto finanziato negli esercizi precedenti e non ancora concluso, nonché sugli interventi conclusi nell'esercizio precedente."*

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 febbraio 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 febbraio 2014, n. 5

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 18 luglio 2012, dove ha acquisito il n. 287 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Toniolo e Bassi;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 2 ottobre 2013;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Costantino Toniolo ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 gennaio 2014, n. 5.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel 2009, su mandato della Seconda Commissione consiliare competente in materia di viabilità e trasporti, l'osservatorio sulla spesa realizzò un rapporto di monitoraggio sull'applicazione della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39, "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", concentrandosi, in particolare sull'articolo 9, recante "Interventi sulla mobilità comunale"; nel 2011 completò un aggiornamento del monitoraggio medesimo che esplorava invece più compiutamente gli effetti dell'applicazione di tale norma in termini di riduzione del danno sociale.

Molto interessanti sono stati i risultati di tali analisi. In estrema sintesi:

- l'iter di concessione dei contributi risulta estremamente complesso, in quanto prevede addirittura due passaggi in Commissione consiliare - uno per l'individuazione dei settori di intervento; l'altro per l'individuazione degli interventi da finanziare e per la determinazione dei relativi contributi - nonché la sottoscrizione di un accordo di programma con ciascun comune beneficiario. La complessità di tale procedimento comporta tempi estremamente lunghi e incompatibili con le tempistiche previste dalla legge stessa, tanto che la Giunta, nella concreta attuazione della norma, ha preferito emanare i bandi per la concessione dei contributi ad anni alterni e a prorogare, di conseguenza, la validità delle graduatorie;
- l'adozione di un procedimento biennale indusse il legislatore a novellare la legge all'inizio degli anni 2000 prevedendo la possibilità di destinare parte delle risorse disponibili al finanziamento di interventi "urgenti e indifferibili" al di fuori della graduatoria standard, senza però stabilire al tempo stesso un iter diverso - più snello e rapido - per l'approvazione di tali interventi, tanto che il procedimento previsto è stato largamente disatteso: la norma, infatti, è stata utilizzata soprattutto per approvare interventi negli anni in cui non veniva emanato il bando "standard", tanto che gli interventi finanziati spesso non appaiono qualitativamente diversi da quelli approvati attraverso la procedura biennale;
- la componente amministrativa a carico della direzione infrastrutture, anche a causa della necessità di istruire numerosissime domande di contributo effettuate dai comuni, ha avuto il sopravvento su quella tecnica, rendendo difficili i controlli in loco dei cantieri;
- nonostante la relativa semplicità degli interventi ammessi a contributo, i tempi di conclusione dei lavori si sono spesso dilatati, anche a causa dell'insufficiente livello di progettazione degli interventi medesimi da parte dei comuni beneficiari nonché della carenza di risorse proprie dei comuni;
- i criteri allocativi delle risorse hanno privilegiato sistematicamente i comuni più piccoli e non hanno dato adeguato peso ai tassi di sinistrosità effettivamente registrati, tanto che non appare alcuna correlazione tra i dati ISTAT relativamente ai comuni più colpiti da sinistri e la distribuzione dei contributi;
- in generale, non sono disponibili sufficienti informazioni e dati che consentano di valutare direttamente ex post l'efficacia degli interventi finanziati.

A fronte di tale analisi compiuta dall'osservatorio regionale sulla spesa, il progetto di legge, nel testo esaminato e modificato dalla Seconda commissione, novella l'articolo 9 della legge regionale n. 39 del 1999 prevedendo principalmente:

- di spostare l'accento dalla mobilità alla sicurezza (comma 1) al fine di perseguire sistematicamente l'obiettivo della riduzione del danno sociale;
- di attribuire, parallelamente, ai comuni un onere informativo riguardo agli interventi che intendono porre in essere e per i quali richiedono il contributo regionale (commi 3, 7 e 8);
- di assegnare priorità agli interventi assistiti da progettazione definitiva o esecutiva premiando in tal modo i comuni con maggiore capacità programmatica e progettuale (comma 2, lettera b).

Più in generale:

- il nuovo comma 2 determina i criteri generali per l'erogazione dei contributi in modo da disincentivare l'invio di domande poco

documentate - che tuttavia impongono un notevole onere istruttorio alle strutture di Giunta - ed accelerare l'avvio e la conclusione dei lavori finanziati. La Giunta regionale è pertanto tenuta a dare priorità a interventi su tratti di strada ove si sono registrati più incidenti (utilizzando a tal fine tutte le informazioni disponibili e non solo quelle comunicate dal comune richiedente) ovvero a quelli che intervengono su tratti ad alta pericolosità potenziale, cioè giudicati tali in base a dettagliata relazione del comune richiedente;

- il comma 3 stabilisce il contenuto minimo delle domande che devono essere presentate dai comuni, tra cui figura il provvedimento comunale di approvazione del progetto da realizzare e una relazione che deve contenere, in particolare, tutti i dati utili alla valutazione della riduzione attesa della sinistrosità o della pericolosità in seguito alla realizzazione del progetto;
- il comma 4 fissa in novanta giorni il termine per la conclusione dell'istruttoria da parte della Regione. Tale termine appare congruo in previsione della riduzione del numero di domande presentate dai comuni rispetto alla situazione attuale;
- il comma 7 impegna i comuni interessati a dare avvio alla procedura pubblica per l'affidamento dei lavori relativi agli interventi in tempi certi e a darne comunicazione alla struttura regionale competente in materia di viabilità;
- il comma 9, valorizzando il ruolo di indirizzo e controllo del Consiglio, chiede alla Giunta di presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento di ciascun progetto finanziato negli esercizi precedenti e non ancora concluso, nonché sugli interventi conclusi nell'esercizio precedente; in tal modo il Consiglio è posto nelle condizioni di operare una verifica ex post sull'operato della Giunta.

Sul progetto di legge la Seconda Commissione consiliare ha espresso all'unanimità (presenti il presidente Bassi e il consigliere Furlanetto del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord-Padania, i consiglieri Tesserin e Toniolo - con delega del consigliere Cortelazzo - del Gruppo consiliare Popolo della Libertà, il consigliere Peraro del Gruppo consiliare Unione di Centro, i consiglieri Bottacin e Bozza del Gruppo consiliare Misto, il consigliere Bortolussi del Gruppo consiliare Bortolussi Presidente e il consigliere Pigozzo del Gruppo consiliare Partito Democratico Veneto) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.

3. Struttura di riferimento

Sezione infrastrutture